

**BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEgni DI STUDIO E CONTRIBUTI ALLOGGIO  
A FAVORE DI STUDENTI VALDOSTANI ISCRITTI A CORSI DI UNIVERSITÀ AVENTI SEDE FUORI  
DALLA REGIONE VALLE D'AOSTA O TELEMATICHE.**

***SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE ORE 12:00 DEL 4 DICEMBRE 2026***

**ANNO ACCADEMICO 2026/2027**

Il presente bando è finanziato con risorse proprie della Valle d'Aosta.

**INDICE**

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI).....                                  | 4 |
| ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO).....                                      | 4 |
| ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO).....                                    | 4 |
| ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE).....                              | 5 |
| ART. 2.1 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE).....                            | 5 |
| ART. 2.2 (ISCRIZIONE NON PERFEZIONATA).....                            | 5 |
| ART. 2.3 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE).....                           | 5 |
| ART. 3 (REQUISITO ECONOMICO).....                                      | 7 |
| ART. 3.1 (ISEE UNIVERSITARIO) .....                                    | 7 |
| ART. 3.2 (ISEE CORRENTE) .....                                         | 8 |
| ART. 3.3 (IMPOSSIBILITA' DI FARSÌ PRODURRE UN ISEE-UNIVERSITARIO)..... | 8 |
| ART. 3.4 (STUDENTI CHE NON POSSONO OTTENERE UN'ATTESTAZIONE ISEE)..... | 8 |
| ART. 4 (REQUISITO DI MERITO).....                                      | 9 |

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO PER CORSI DI UNIVERSITÀ AVENTI SEDE IN ITALIA).....                                 | 9  |
| ART. 4.2 (DEFINIZIONE DI "DATA DI REGISTRAZIONE DEI CREDITI").....                                                | 10 |
| ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE).....                                                                             | 11 |
| ART. 4.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS).....                                                                           | 12 |
| ART. 4.5 (REQUISITO DI MERITO PER CORSI UNIVERSITARI ALL'ESTERO).....                                             | 12 |
| ART. 5 (ASSEGNO DI STUDIO).....                                                                                   | 14 |
| ART. 5.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO) .....                                                                        | 14 |
| ART. 6 (CONTRIBUTO ALLOGGIO).....                                                                                 | 16 |
| ART. 6.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO).....                                                                       | 16 |
| ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO) .....                                                   | 16 |
| ART. 6.3 (DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI<br>ALLOGGIO IN ITALIA).....   | 17 |
| ART. 6.4 (DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI<br>ALLOGGIO ALL'ESTERO) ..... | 17 |
| ART. 7 (MOBILITÀ INTERNAZIONALE).....                                                                             | 19 |
| ART. 7.1 (INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE).....                                   | 19 |
| ART. 7.2 (RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO).....                                                                         | 19 |
| ART. 8 (BORSA DI STUDIO STRAORDINARIA) .....                                                                      | 21 |
| ART. 8.1 (BORSA DI STUDIO STRAORDINARIA).....                                                                     | 21 |
| ART. 8.2 (STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO) .....                                                                  | 21 |
| ART. 8.3 (STUDENTI ISCRITTI A UN ANNO SUCCESSIVO AL PRIMO).....                                                   | 21 |
| ART. 8.4 (EROGAZIONE BORSA DI STUDIO STRAORDINARIA).....                                                          | 21 |
| ART. 9 (STUDENTI CON DISABILITÀ).....                                                                             | 22 |
| ART. 9.1 (DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ) .....                                                     | 22 |
| ART. 9.2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ) .....                                      | 22 |
| ART. 9.3 (REQUISITO DI MERITO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ).....                                               | 22 |
| ART. 9.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ) .....                                          | 24 |
| ART. 9.5 (REQUISITI ECONOMICI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ).....                                               | 24 |
| ART. 9.6 (ASSEGNI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ) .....                                                          | 24 |
| ART. 9.7 (CONTRIBUTO ALLOGGIO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ) .....                                              | 24 |

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| ART. 10 (TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA) .....    | 25 |
| ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) .....                              | 25 |
| ART. 10.2 (COORDINATE BANCARIE).....                                     | 25 |
| ART. 10.3 (VARIAZIONI ELEMENTI DICHIARATI NELLA DOMANDA) .....           | 25 |
| ART. 10.4 (RITIRO DELLA DOMANDA).....                                    | 25 |
| ART. 10.5 (ACCERTAMENTI E SANZIONI) .....                                | 26 |
| ART. 11 (GRADUATORIE) .....                                              | 27 |
| ART. 11.1 (FORMAZIONE GRADUATORIE) .....                                 | 27 |
| ART. 11.2 (ESITO ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONI) .....                      | 28 |
| ART. 12 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE) .....  | 29 |
| ART. 12.1 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE)..... | 29 |
| ART. 12.2 (STUDENTE BENEFICIARIO DI ANALOGHE PROVVIDENZE) .....          | 29 |

# **ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI)**

## **ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO)**

Sono ritenuti idonei all'attribuzione dell'assegno di studio di cui all'**ART. 5 (ASSEGNO DI STUDIO)** gli studenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- **ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE);**
- **ART. 3 (REQUISITO ECONOMICO);**
- **ART. 4 (REQUISITO DI MERITO).**

L'assegno di studio può essere cumulato con il contributo alloggio.

## **ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO)**

Sono ritenuti idonei all'attribuzione del contributo alloggio di cui all'**ART. 6 (CONTRIBUTO ALLOGGIO)** gli studenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- **ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE);**
- **ART. 3 (REQUISITO ECONOMICO);**
- **ART. 4 (REQUISITO DI MERITO);**
- **ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO).**

Il contributo alloggio può essere cumulato con l'assegno di studio.

## **ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)**

### **ART. 2.1 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)**

Soddisfano il requisito di partecipazione gli studenti **residenti in Valle d'Aosta** da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, che sono iscritti regolarmente nell'anno accademico 2026/2027 a uno dei seguenti corsi di università aventi sede fuori dalla Regione Valle d'Aosta o telematiche:

- corsi di laurea (L), laurea magistrale (LM) o laurea magistrale a ciclo unico. Gli studenti già in possesso di una laurea (L), incluso il diploma universitario (equiparato alla laurea), che si sono iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico, possono presentare domanda a partire dal quarto anno;
- corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Possono altresì partecipare gli studenti con spiccate capacità e attitudini iscritti regolarmente a corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale di primo livello non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, il quale dovrà comunque essere conseguito entro il completamento del corso di diploma accademico, pena la restituzione delle somme percepite<sup>1</sup>;
- corsi di Scuole superiori per Interpreti e Traduttori;
- corsi analoghi a quelli soprariportati presso Istituti esteri.

### **ART. 2.2 (ISCRIZIONE NON PERFEZIONATA)**

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di cui al presente bando gli studenti che non hanno ancora perfezionato l'iscrizione al primo anno della laurea magistrale o all'anno fuori corso (del 1° livello, del biennio di 2° livello o del ciclo unico) e che intendono conseguire il titolo nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2025/2026. L'iscrizione all'anno accademico 2026/2027 si intenderà perfezionata solo qualora lo studente provveda al pagamento delle tasse di iscrizione per l'intero anno accademico, senza successiva restituzione.

### **ART. 2.3 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE)**

Non soddisfano il requisito di partecipazione gli studenti che:

- a) sono iscritti oltre il primo anno fuori corso;
- b) rinunciano agli studi durante l'anno accademico 2026/2027;
- c) hanno superato per più di un anno la durata normale del corso, tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, indipendentemente dall'anno di corso frequentato e fatte salve le eccezioni descritte nei successivi casi particolari di cui all'**ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE)**;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

- d) sono già in possesso di un titolo di studio ottenuto al termine di un corso di pari livello a quello per il quale intendono chiedere i benefici, conseguito in Italia o all'estero (avente valore legale in Italia), inclusi la laurea dei corsi pre-riforma e il diploma universitario (equiparato alla Laurea);
- e) sono già stati o sono beneficiari di provvidenze analoghe a quelle di cui al presente bando di concorso, relative al medesimo anno di corso, erogate da Enti pubblici, e indipendentemente dagli anni trascorsi dall'ottenimento del beneficio, fatta salva l'opzione di cui all'**ART. 12.2 (STUDENTE BENEFICIARIO DI ANALOGHE PROVVIDENZE)**;
- f) sono iscritti al corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli studi di Torino tenuto nella sede di Aosta.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Per questi studenti è previsto un diverso bando di concorso.

## ART. 3 (REQUISITO ECONOMICO)

### ART. 3.1 (ISEE UNIVERSITARIO)

Il requisito economico è determinato sulla base dell'indicatore **ISEE Universitario**, ovvero il valore riportato in un'**attestazione ISEE** rilasciata nel **2026**, all'interno della sezione *"Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"*.

Si raccomanda di avvalersi del supporto dei **Centri di Assistenza Fiscale (CAF)** o di altri soggetti abilitati per presentare all'INPS la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**<sup>3</sup>, al fine di ottenere un'**attestazione ISEE** che includa l'ISEE Universitario. L'attestazione ISEE viene generalmente rilasciata dall'INPS entro pochi giorni dalla presentazione della dichiarazione.

È indispensabile verificare che nella sezione *"Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"* dell'attestazione ISEE sia esplicitamente indicato il nominativo dello studente richiedente i benefici.

Lo studente dovrà essere in possesso, **a pena l'esclusione**, di un'attestazione ISEE valida contenente l'indicatore ISEE Universitario riferito a sé stesso, oppure della relativa DSU, **entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 4 dicembre 2026**.

Si esorta a verificare che l'attestazione ISEE non presenti omissioni o difformità.<sup>4</sup>

Si precisa che, ai fini dell'istruttoria, sarà preso in considerazione l'ISEE Universitario disponibile al momento dell'invio della domanda. Qualora successivamente a tale data, ma entro la scadenza del bando, venga elaborata una nuova attestazione ISEE, lo studente è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'indirizzo e-mail [borseunionline@regione.vda.it](mailto:borseunionline@regione.vda.it).

Il requisito economico è soddisfatto dallo studente quando il suo  
**ISEE-Universitario** non è superiore a **€ 44.968,00**

Se lo studente ha dichiarato nella suddetta DSU l'importo di una borsa di studio universitaria da lui percepita nel 2024 (appare nel "quadro FC4" nella cella "redditi esenti da imposta"), può avvalersi di una possibilità a lui favorevole dichiarando l'importo della borsa nell'apposita cella della sezione "Dati condizione economica" della domanda di partecipazione al concorso: l'*Ufficio borse di studio* ricalcolerà in

---

<sup>3</sup> Tutti gli indicatori contenuti nell'attestazione, incluso l'ISEE per le prestazioni universitarie, sono frutto dell'elaborazione di informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali relative al nucleo familiare, raccolte attraverso la DSU.

<sup>4</sup> La presenza di omissioni o difformità è eventualmente segnalata in basso a sinistra nella prima pagina dell'attestazione ISEE. Le omissioni e le difformità sono sanabili producendo una nuova DSU, nella quale sono da inserire i dati mancanti e da correggere quelli difformi. L'attestazione ISEE prodotta dall'INPS sulla base di questa nuova DSU sostituirà automaticamente la precedente.

diminuzione il valore dell'ISEE-Universitario, sottraendo il valore della suddetta borsa.<sup>5</sup>

Lo studente non deve allegare alla domanda una copia della suddetta DSU o dell'attestazione ISEE da essa derivante, in quanto l'*Ufficio borse di studio* verificherà i dati in esse contenute tramite interrogazione della banca dati INPS.

### **ART. 3.2 (ISEE CORRENTE)**

In alternativa all'attestazione ISEE convenzionale, è parimenti accettata l'attestazione ISEE Corrente, in corso di validità all'atto di presentazione della domanda di borsa. L'attestazione ISEE Corrente adotta un metodo di calcolo differente per l'indicatore della situazione reddituale (ISR) o per l'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) del nucleo familiare (i quali a cascata incidono sull'indicatore ISEE-Universitario), se tali indicatori differiscono oltre certe misure rispetto a quelli dell'attestazione ISEE convenzionale, ad esempio a causa di recenti eventi avversi a livello di occupazione lavorativa o di patrimonio familiare.

Si consiglia agli aspiranti beneficiari di informarsi presso i centri di assistenza fiscale (CAF) e gli altri soggetti abilitati in merito alla possibilità e alla convenienza di ottenere un'attestazione ISEE Corrente, prestando particolare attenzione al relativo periodo di validità.

Parimenti all'attestazione ISEE convenzionale, anche l'attestazione ISEE Corrente, ai fini del presente bando di concorso, è ritenuta valida solo se è comprensiva dell'indicatore ISEE-Universitario, vale a dire se al suo interno è presente la tabella intitolata "Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario", che deve contenere il nome dello studente.

### **ART. 3.3 (IMPOSSIBILITA' DI FARSI PRODURRE UN ISEE-UNIVERSITARIO)**

In caso di gravi e documentabili impedimenti nella produzione della DSU destinata all'ottenimento di un'attestazione ISEE contenente, in particolare, l'indicatore ISEE-Universitario, previa valutazione del competente Ufficio è parimenti accettabile l'attestazione ISEE contenente il solo indicatore ISEE ORDINARIO, che verrà preso in considerazione al posto dell'ISEE-Universitario per i fini di cui al presente bando.

Per avvalersi di tale possibilità, lo studente dovrà farne esplicita richiesta nella sezione "note e dichiarazioni" della domanda di partecipazione.

### **ART. 3.4 (STUDENTI CHE NON POSSONO OTTENERE UN'ATTESTAZIONE ISEE)**

Lo studente che ha verificato con un centro di assistenza fiscale (CAF) che la sua condizione di cittadino non italiano gli impedisce di produrre una DSU, e dunque di ottenere un'attestazione ISEE, soddisfa d'ufficio il requisito economico, in deroga all'**ART. 3.1 (ISEE UNIVERSITARIO)**. Al medesimo studente sarà attribuito il valore ISEE-Universitario pari al limite superiore della fascia economica più alta, ossia € 44.968,00.

---

<sup>5</sup> Tale possibilità è prevista dall'art. 4 c. 5 del DPCM 159/2013. Il valore della borsa sarà opportunamente rapportato al valore della scala di equivalenza.

## ART. 4 (REQUISITO DI MERITO)

### ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO PER CORSI DI UNIVERSITÀ AVENTI SEDE IN ITALIA)

Per lo studente frequentante università aventi sede in Italia, il requisito di merito è soddisfatto qualora sia stato conseguito un numero minimo di crediti formativi (CFU/CFA) aventi data di registrazione entro quelle riportate nella seguente tabella. Il numero di CFU/CFA richiesti variano in base al numero di anni accademici trascorsi dall'anno accademico di prima immatricolazione, tenuto conto dell'ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE). Non rileva l'anno del piano di studi frequentato.

| CORSI UNIVERSITARI IN ITALIA                                    |                                                                                                           |                                                         |                                                                                      |                                                                                       |                                                         |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | <b>1° anno</b><br>(a.a. di prima imm<br>2026-2027)                                                        | <b>2° anno</b><br>(a.a. di prima<br>imm. 2025-<br>2026) | <b>3° anno</b><br>(a.a. di prima<br>imm. 2024-<br>2025)                              | <b>4° anno</b><br>(a.a. di prima<br>imm. 2023-<br>2024)                               | <b>5° anno</b><br>(a.a. di prima<br>imm. 2022-<br>2023) | <b>6° anno</b><br>(a.a. di prima<br>imm. 2021-<br>2022)                               | <b>7° anno</b><br>(a.a. di prima<br>imm. 2020-<br>2021)                               |
| <b>Corsi di laurea (L)</b>                                      | n.30 CFU<br>registrati entro<br>il 10 agosto<br>2027 (l'accesso<br>ai benefici è<br>valutato ex-<br>post) | n. 35 CFU<br>registrati entro<br>il 20 novembre<br>2026 | n. 84 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto 2026                                | (primo a.a.<br>fuori corso)<br>n. 138 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto 2026 | -                                                       | -                                                                                     | -                                                                                     |
| <b>Corsi di laurea magistrale (LM)</b>                          | n.36 CFU<br>registrati entro<br>il 10 agosto<br>2027 (l'accesso<br>ai benefici è<br>valutato ex-<br>post) | n. 40 CFU<br>registrati entro<br>il 20 novembre<br>2026 | (primo a.a.<br>fuori corso)<br>n. 84 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto 2026 | -                                                                                     | -                                                       | -                                                                                     | -                                                                                     |
| <b>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (durata 5 anni)</b> | n.30 CFU<br>registrati entro<br>il 10 agosto<br>2027 (l'accesso<br>ai benefici è<br>valutato ex-<br>post) | n. 35 CFU<br>registrati entro<br>il 20 novembre<br>2026 | n. 84 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto 2026                                | n. 138 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto 2026                                | n. 192 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto 2026  | (primo a.a.<br>fuori corso)<br>n. 248 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto 2026 | -                                                                                     |
| <b>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (durata 6 anni)</b> | n.30 CFU<br>registrati entro<br>il 10 agosto<br>2027 (l'accesso<br>ai benefici è<br>valutato ex-<br>post) | n. 35 CFU<br>registrati entro<br>il 20 novembre<br>2026 | n. 84 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto 2026                                | n. 138 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto 2026                                | n. 192 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto 2026  | n. 248 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto 2026                                | (primo a.a.<br>fuori corso)<br>n. 295 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto 2026 |

**Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale sono tenuti a trasmettere, a pena di esclusione, entro il 10 settembre 2027, all'indirizzo e-mail [borseunionline@regione.vda.it](mailto:borseunionline@regione.vda.it), una dichiarazione sostitutiva attestante gli esami sostenuti, con l'indicazione dei relativi CFU/CFA e delle rispettive date di registrazione. La dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità.**

**Gli studenti iscritti a un anno di corso successivo al primo sono tenuti, a pena di esclusione, ad allegare la medesima dichiarazione sostitutiva alla domanda di partecipazione ovvero a indicarne i contenuti direttamente nella domanda stessa.**

In deroga, sono ammissibili i crediti di cui ai seguenti casi, anche se aventi data di registrazione successiva a quella pertinente di cui alla soprariportata tabella, se il conseguimento è comunicato entro 10 giorni dalla medesima data di registrazione all'indirizzo mail [borseunionline@regione.vda.it](mailto:borseunionline@regione.vda.it):

- per le prove sostenute all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale, se aventi data di registrazione entro 3 mesi dal termine del periodo di mobilità;
- per le attività di tirocinio/stage effettuati in Italia, se aventi data di registrazione entro la sessione straordinaria di novembre 2026.

Qualora il piano di studi preveda un numero di crediti annui diverso da 60, i CFU della suddetta tabella sono riproporzionati di conseguenza.<sup>6</sup> Lo studente che vuole usufruire della predetta riproporzione deve allegare alla domanda una copia del piano di studi.

Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i crediti (esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità internazionale e simili), inclusi quelli riconosciuti da percorsi accademici e non accademici. Non concorrono al raggiungimento del merito i crediti relativi ai percorsi formativi di abilitazione all'insegnamento, qualora non costituiscano già parte integrante del piano di studi.

Non rilevano ai fini del requisito di merito i CFU/CFA relativi a moduli o prove parziali privi di autonoma attribuzione di crediti. Ad esempio, in un insegnamento da 12 CFU/CFA suddiviso in due moduli da 6 CFU/CFA, i crediti sono considerati solo se acquisiti e registrati per l'intero insegnamento.

#### **ART. 4.2 (DEFINIZIONE DI "DATA DI REGISTRAZIONE DEI CREDITI")**

I CFU/CFA di cui all'ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO PER CORSI DI UNIVERSITÀ AVENTI SEDE IN ITALIA) relativi a un esame o altra attività<sup>7</sup> si intendono "registrati" nella data riportata sul libretto o in carriera. Non rileva la data in cui è stato effettivamente sostenuto l'esame o l'attività che attribuisce i crediti.

---

<sup>6</sup> Ad esempio, i crediti richiesti di norma per un quarto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico sono 130, a fronte di 180 crediti ottenibili nei tre anni precedenti. Tuttavia, se il piano di studi del suddetto corso prevede per i tre anni precedenti 176 crediti (60 il primo, 58 il secondo e 58 il terzo), i crediti da possedere per soddisfare il requisito di merito sono riproporzionati e pari a 127 ( $176/180 \times 130$ ). Gli arrotondamenti avvengono per difetto. È escluso il ricalcolo per i corsi a tempo parziale.

<sup>7</sup> Attività, tirocini, laboratori, stage, mobilità internazionale e simili che attribuiscono CFU.

### **ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE)**

Per la determinazione dell'anno accademico di prima immatricolazione di cui all'**ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO PER CORSI DI UNIVERSITÀ AVENTI SEDE IN ITALIA)**, nei casi particolari di carriera non regolare, si applicano le seguenti disposizioni.

➤ **Rinuncia agli studi senza crediti formativi riconosciuti.**

In caso di reiscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi senza riconoscimento di eventuali crediti maturati nella carriera universitaria precedente, verrà considerato quale anno di prima immatricolazione, quello dell'immatricolazione effettuata dopo la rinuncia agli studi. La presente deroga non si applica qualora lo studente si reisciva, senza soluzione di continuità, al medesimo corso di studi.

➤ **Passaggio di corso senza crediti formativi riconosciuti.**

In caso di passaggio da un qualsiasi anno di corso ad un primo anno di altro corso, senza riconoscimento di crediti formativi, verrà considerata quale prima immatricolazione l'iscrizione al primo anno effettuata conseguentemente al passaggio di corso.

➤ **Rinuncia agli studi, passaggio di corso o decadimento di carriera con crediti formativi riconosciuti.**

In caso di reiscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi, di un passaggio di corso oppure in caso di carriera decaduta **con crediti formativi riconosciuti**, l'anno di prima immatricolazione verrà determinato con riferimento all'anno di corso a cui lo studente risulta iscritto e precisamente:

- se lo studente è iscritto al primo anno di corso, esso coinciderà con il nuovo anno di immatricolazione;
- se lo studente è iscritto ad anni successivi, l'anno ipotetico di prima immatricolazione sarà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:
  - reiscrizione 2026/2027 anno di corso secondo → Prima immatricolazione 2025/2026;
  - reiscrizione 2026/2027 anno di corso terzo → Prima immatricolazione 2024/2025.

La presente deroga non si applica qualora lo studente si reisciva, senza soluzione di continuità, al medesimo corso di studi.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

➤ **Prima immatricolazione ad anni successivi al primo.**

Per gli studenti immatricolati per la prima volta ad anni successivi al primo, nei casi diversi da quelli contemplati ai punti precedenti (rinuncia agli studi e passaggio di corso), l'anno ipotetico di prima immatricolazione verrà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:

- 2026/2027 immatricolato direttamente al 2° anno di corso → Prima immatricolazione 2025/2026.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

➤ **Interruzione motivata degli studi.**

Non contano nel computo del numero di anni quelli per i quali le Università abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione motivata degli studi (servizio militare di leva volontario o servizio civile, maternità o grave infermità documentata e simili) e per i quali gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

#### **ART. 4.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS)**

Per il conseguimento del requisito di merito di cui all'ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO PER CORSI DI UNIVERSITÀ AVENTI SEDE IN ITALIA), gli studenti possono utilizzare nel corso della propria carriera universitaria<sup>8</sup> fino ad un massimo di n. 6 crediti formativi (CFU/CFA) bonus complessivi, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti e registrati.

*Esempio: uno studente iscritto al 3° anno di un corso di Laurea (L), che possiede 83 CFU conseguiti e registrati, può utilizzare 1 dei 6 CFU bonus di cui dispone ai fini del raggiungimento del requisito minimo di 84 CFU. Allo studente residueranno ancora 5 CFU che potrà utilizzare nel corso della sua rimanente carriera universitaria.*

#### **ART. 4.5 (REQUISITO DI MERITO PER CORSI UNIVERSITARI ALL'ESTERO)**

Per lo studente frequentante università aventi sede all'estero, il requisito di merito è soddisfatto:

- in caso di iscrizione al 1° anno di un corso universitario, qualora venga conseguito il superamento dell'anno accademico 2026/2027 e la promozione all'anno accademico successivo, coerentemente con il regolamento didattico dell'università di appartenenza;
- in caso di iscrizione ad anni successivi al 1°, qualora sia stato conseguito il superamento dell'anno accademico 2025/2026 e la promozione all'anno accademico successivo, coerentemente con il regolamento didattico dell'università di appartenenza.

**Gli studenti iscritti al primo anno di un corso universitario sono tenuti a trasmettere, a pena di esclusione entro il 10 settembre 2027, all'indirizzo e-mail [borseunionline@regione.vda.it](mailto:borseunionline@regione.vda.it), una certificazione dell'università attestante il superamento dell'anno accademico 2026/2027 e la promozione all'anno accademico successivo. Alla mail deve essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità.**

**Gli studenti iscritti a un anno di corso successivo al primo sono tenuti, a pena di esclusione, ad allegare alla domanda di partecipazione una certificazione dell'università attestante il superamento dell'anno accademico 2025/2026.**

Se per l'eventuale anno di tirocinio/stage formativo obbligatorio svolto nell'ambito di un corso universitario estero, analogo alla Laurea magistrale italiana, è rilasciato un attestato di frequenza/superamento, esso è riconosciuto come un vero e proprio anno accademico ai fini delle provvidenze di cui al presente bando. Ai fini del riconoscimento, lo studente deve allegare alla domanda di partecipazione una copia dell'attestato di frequenza/superamento.

Il requisito di merito, una sola volta per corso universitario, è comunque soddisfatto anche in assenza di promozione nel caso in cui sia confermata l'iscrizione - per il medesimo anno di corso - all'anno accademico successivo.

---

<sup>8</sup> Con carriera universitaria si intende: Laurea (L) e Laurea magistrale (LM) congiunte oppure Laurea magistrale a ciclo unico.



## ART. 5 (ASSEGNO DI STUDIO)

### ART. 5.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO)

Lo studente che soddisfa le condizioni di cui all'**ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO)** concorre all'attribuzione di un assegno di studio determinato sulla base dell'ISEE-Universitario, nelle misure indicate nella seguente tabella:

| Fascia economica | ISEE-Universitario           | A          | B          |
|------------------|------------------------------|------------|------------|
| 1°               | da € 0,00 a € 14.169,94      | € 2.013,00 | € 2.524,00 |
| 2°               | da € 14.169,95 a € 18.893,25 | € 1.911,00 | € 2.422,00 |
| 3°               | da € 18.893,26 a € 25.452,43 | € 1.809,00 | € 2.320,00 |
| 4°               | da € 25.452,44 a € 28.339,88 | € 1.707,00 | € 2.218,00 |
| 5°               | da € 28.339,89 a € 35.770,00 | € 1.605,00 | € 2.116,00 |
| 6°               | da € 35.770,01 a € 44.968,00 | € 1.502,00 | € 2.013,00 |

Gli importi di cui alla **colonna A** sono liquidati allo studente che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- essere beneficiario del contributo alloggio di cui all'**ART. 6 (CONTRIBUTO ALLOGGIO)**;
- essere iscritto a Università Telematiche.

Gli importi di cui alla **colonna B** sono liquidati allo studente che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- non aver richiesto il contributo alloggio in sede di presentazione della domanda di cui all'**ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)**;
- non risultare idoneo al contributo alloggio;
- essere idoneo al contributo alloggio, ma non beneficiarne per esaurimento dei fondi disponibili.

Lo studente che vuole beneficiare dell'assegno di studio di cui al presente paragrafo deve farne esplicita richiesta in sede di presentazione della domanda, pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio stesso.

Le borse di studio universitarie sono redditi esenti ai fini dell'imposta sui redditi (IRPEF)<sup>9</sup>, ma rilevano ai fini del calcolo dell'ISEE.

---

<sup>9</sup> Legge 13 agosto 1984 n. 476 e Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

La Certificazione Unica (CU) relativa all'importo erogato verrà trasmessa al domicilio dello studente entro aprile 2028. Qualora entro tale termine la CU non sia stata ancora ricevuta, l'interessato può chiederne una copia a [u-redditiassimilati@regione.vda.it](mailto:u-redditiassimilati@regione.vda.it).

## **ART. 6 (CONTRIBUTO ALLOGGIO)**

### **ART. 6.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO)**

Lo studente che soddisfa le condizioni di cui all'ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO), e in particolare i requisiti di cui all'ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO), concorre all'attribuzione di un contributo alloggio determinato sulla ISEE-Universitario, nelle misure indicate nella seguente tabella:

| <b>Fascia economica</b> | <b>ISEE-Universitario</b>    | <b>Importi</b> |
|-------------------------|------------------------------|----------------|
| 1°                      | da € 0,00 a € 14.169,94      | € 2.933,00     |
| 2°                      | da € 14.169,95 a € 18.893,25 | € 2.729,00     |
| 3°                      | da € 18.893,26 a € 25.452,43 | € 2.524,00     |
| 4°                      | da € 25.452,44 a € 28.339,88 | € 2.320,00     |
| 5°                      | da € 28.339,89 a € 35.770,00 | € 2.116,00     |
| 6°                      | da € 35.770,01 a € 44.968,00 | € 2.013,00     |

Per ottenere il contributo alloggio, pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio, lo studente deve farne esplicita richiesta in sede di presentazione della domanda di cui all'ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE).

### **ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO)**

I requisiti specifici per il contributo alloggio si intendono soddisfatti se lo studente soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- aver preso alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso per un periodo non inferiore a 9 mesi, compreso tra il 1° settembre 2026 e il 31 ottobre 2027;
- non essere iscritto, per l'anno accademico 2026/2027, fuori corso;
- non essere iscritto presso Università telematiche.

Con "nei pressi della sede del corso" si intende la località raggiungibile dai mezzi pubblici in un tempo massimo di 60 minuti.

Ai fini del raggiungimento dei 9 mesi cumulano i soggiorni in Italia e all'estero, purché a titolo oneroso, e solo se correlati alla frequenza del percorso universitario oggetto della domanda.

### **ART. 6.3 (DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO IN ITALIA)**

Con "alloggio a titolo oneroso", di cui all'**ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO)**, per quanto riguarda i soggiorni in **Italia**, si intende un servizio di alloggio per il quale esiste almeno uno dei seguenti documenti giustificativi:

- contratto di locazione regolarmente registrato, intestato allo studente o a una persona presente nello stato di famiglia dello studente o nel nucleo familiare dell'attestazione ISEE, e riferito all'alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare, utilizzato nei pressi della sede del corso universitario così come sopra specificato (il contratto può essere intestato a più conduttori);
- certificato fiscalmente valido, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private, anche alberghiere, attestante l'importo complessivo da versare per il posto utilizzato;

Lo studente, pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio, in sede di presentazione della domanda, deve fornire i riferimenti dei suddetti documenti giustificativi.

Qualora lo studente, alla data di presentazione della domanda, non sia in possesso del contratto di locazione rinnovato, in quanto non ancora scaduto, dovrà comunque indicare nella domanda i riferimenti del contratto in essere o provvisorio. Il medesimo studente è tenuto a trasmettere a [borseunionline@regione.vda.it](mailto:borseunionline@regione.vda.it), non appena possibile, gli estremi del contratto di locazione (rinnovato o di nuova stipula), allegando altresì copia del proprio documento di identità, in corso di validità.

Qualora lo studente, alla data di presentazione della domanda, non sia ancora in possesso del contratto di locazione o del certificato, può richiedere il contributo alloggio a condizione di comunicare i riferimenti del contratto o trasmettere il contratto via mail all'indirizzo [borseunionline@regione.vda.it](mailto:borseunionline@regione.vda.it), allegando il proprio documento di identità, entro il 26 febbraio 2027.

### **ART. 6.4 (DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO ALL'ESTERO)**

Con "alloggio a titolo oneroso", di cui all'**ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO)**, per quanto riguarda i soggiorni all'**estero** si intende un servizio di alloggio fruito per la frequenza di corsi universitari esteri, programmi di mobilità internazionale, tirocini o stage, per il quale è possibile produrre uno dei seguenti documenti giustificativi:

- copie dei bonifici completi di nominativo dello studente, località, periodo e importo;
- ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario dell'unità abitativa;
- ricevute di pagamento rilasciate da strutture e residenze;
- dichiarazioni sottoscritte dal proprietario dell'unità abitativa, complete di nominativo dello studente, ubicazione dell'alloggio, periodo del soggiorno e ammontare del canone mensile effettivamente pagato, nonché della copia di un suo documento di riconoscimento.

I documenti giustificativi del soggiorno all'estero atti a dimostrare il soddisfacimento del requisito minimo di 9 mesi dovranno essere trasmessi all'Ufficio borse di studio via mail all'indirizzo [borseunionline@regione.vda.it](mailto:borseunionline@regione.vda.it), **entro il 12 novembre 2027**, allegando una copia del documento d'identità.

In aggiunta, qualora lo studente svolga nel corso dell'anno un programma di mobilità, un tirocinio o uno stage, egli dovrà inviare una mail al medesimo indirizzo entro 30 giorni dal termine della frequenza dell'attività, allegando:

- i documenti giustificativi dai quali risulti la durata di fruizione del servizio e l'onere;
- la scansione del proprio documento di identità.

## **ART. 7 (MOBILITÀ INTERNAZIONALE)**

### **ART. 7.1 (INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE)**

Lo studente beneficiario dell'assegno di studio di cui all'**ART. 5 (ASSEGNO DI STUDIO)**, che nel corso dell'anno accademico 2026/2027 effettua qualsiasi spostamento dalla propria sede universitaria per partecipare a programmi di mobilità internazionale/tirocinio/stage previsti dalla propria università e all'estero rispetto alla sede della stessa università, può concorrere, una sola volta per ciascun corso di studi, a un'integrazione di €17,00 per ogni giorno di mobilità, fino a un massimo di 300 giorni.

Il periodo di studio e/o tirocinio all'estero deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- abbia inizio nell'anno accademico 2026/2027 e concludersi entro l'anno accademico 2027/2028;
- abbia una durata minima di 7 giorni;
- abbia un riconoscimento in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi, anche se solo ai fini della predisposizione della prova conclusiva;
- sia svolto in presenza e non in modalità virtuale.

Lo studente che vuole concorrere per l'integrazione di cui al presente paragrafo deve farne esplicita richiesta in sede di presentazione della domanda di cui all'**ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)** pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio stesso. Successivamente, entro 3 mesi dal termine del periodo di mobilità, deve inviare una mail a [borseunionline@regione.vda.it](mailto:borseunionline@regione.vda.it) allegando, oltre a una copia del documento di identità, un'attestazione rilasciata dall'università di appartenenza, ovvero un'autocertificazione attestante:

- l'effettuazione del soggiorno all'estero;
- l'indicazione esatta del periodo di mobilità;
- l'avvenuto riconoscimento del periodo di mobilità in termine di crediti.

Lo studente deve inoltre dichiarare l'importo di eventuali provvidenze concesse a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale, anche non comunitario.

Dall'importo dell'integrazione è dedotto l'ammontare della provvidenza concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale, anche non comunitario.

La liquidazione dell'integrazione può avvenire in tempi successivi alla liquidazione dell'assegno di studio.

### **ART. 7.2 (RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO)**

Allo studente idoneo all'attribuzione dell'integrazione di cui al paragrafo precedente è concesso un rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, utilizzando treno, autobus, nave o aereo per partecipare ai programmi di mobilità internazionale/tirocinio/stage all'estero.

Il suddetto rimborso è concesso per massimo due viaggi di andata e due viaggi di ritorno per ciascun periodo di mobilità, fino all'importo complessivo massimo di € 500,00 ed è concesso una sola volta per ciascun corso di studi.

Per ottenere il rimborso, lo studente deve inoltrare una mail all'indirizzo [borseunionline@regione.vda.it](mailto:borseunionline@regione.vda.it), al termine del periodo di mobilità, nella quale richiede di ricevere il rimborso e alla quale allega:

- i documenti giustificativi della spesa dei viaggi;
- la scansione del proprio documento di identità.

Dall'importo del rimborso sono dedotti eventuali analoghi rimborsi assegnati da parte di altri Enti pubblici.

## **ART. 8 (BORSA DI STUDIO STRAORDINARIA)**

### **ART. 8.1 (BORSA DI STUDIO STRAORDINARIA)**

Potrà essere concessa, per un solo anno nella carriera universitaria, una borsa di studio straordinaria allo studente che ricade in tutte le seguenti condizioni:

- soddisfa il requisito di cui all'**ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)**;
- soddisfa il requisito di cui all'**ART. 3 (REQUISITO ECONOMICO)**;
- non soddisfa il requisito di cui all'**ART. 4 (REQUISITO DI MERITO)** a causa di gravi motivi di salute o per altre gravi cause eccezionali, debitamente documentate.

L'importo della borsa di studio straordinaria corrisponde all'importo dell'assegno di studio e/o del contributo alloggio che lo studente percepirebbe qualora fosse in possesso dei pertinenti requisiti di cui al presente bando.

### **ART. 8.2 (STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO)**

Lo studente iscritto al primo anno di corso, a condizione che abbia presentato la domanda di cui all'**ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)**, ai fini dell'ottenimento della borsa di studio straordinaria deve inoltrare una mail all'indirizzo [borseunionline@regione.vda.it](mailto:borseunionline@regione.vda.it) entro il 31 agosto 2027, nella quale richiede di ricevere la borsa di studio straordinaria e alla quale allega:

- la documentazione dell'autorità istituzionalmente competente in relazione alla tipologia dell'impedimento, utile per la sua valutazione;
- la scansione del proprio documento di identità.

### **ART. 8.3 (STUDENTI ISCRITTI A UN ANNO SUCCESSIVO AL PRIMO)**

Lo studente iscritto a un anno successivo al primo del proprio corso, per ottenere la borsa di studio straordinaria, pena l'esclusione dalla possibilità di ottenere il beneficio, deve:

- presentare la domanda di cui all'**ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)**, dichiarando, nella Sezione "note e dichiarazioni", di non essere in possesso del requisito di merito e di voler richiedere la borsa di studio straordinaria e allegando alla medesima domanda:
  - la documentazione dell'autorità istituzionalmente competente in relazione alla tipologia dell'impedimento, utile per la sua valutazione;
  - la scansione del proprio documento di identità.

### **ART. 8.4 (EROGAZIONE BORSA DI STUDIO STRAORDINARIA)**

La borsa di studio straordinaria sarà erogata, nei limiti delle risorse disponibili, in subordine all'erogazione degli assegni di studio e dei contributi alloggio.

## **ART. 9 (STUDENTI CON DISABILITÀ)**

### **ART. 9.1 (DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)**

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli studenti con invalidità pari o superiore al 66% e agli studenti con riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'atto della compilazione della domanda lo studente dovrà indicare i riferimenti del verbale di accertamento della condizione di disabilità o invalidità (ente che l'ha rilasciato, data e numero di protocollo).

### **ART. 9.2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)**

La disposizione di cui alla lettera a) di cui all'**ART. 2.3 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE)** è sostituita dalla seguente:

- a) sono iscritti, con riferimento all'anno accademico 2026/2027, oltre il secondo anno fuori corso per i corsi di durata biennale e triennale e oltre il terzo anno fuori corso per i corsi di durata quinquennale.

La disposizione di cui alla lettera c) di cui all'**ART. 2.3 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE)** è sostituita dalla seguente:

- c) hanno superato per più di due anni la durata normale del corso biennale o triennale, o di tre anni la durata normale del corso quinquennale, tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, indipendentemente dall'anno di corso frequentato e fatte salve le eccezioni descritte nei successivi casi particolari di cui all'**ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE)**.

### **ART. 9.3 (REQUISITO DI MERITO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)**

Ai fini del possesso del requisito di merito per gli studenti iscritti a corsi universitari in Italia, non si applica la relativa tabella di cui all'**ART. 4 (REQUISITO DI MERITO)**, bensì la seguente.

| CORSI UNIVERSITARI IN ITALIA                                                        |                                                                                                                |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <b>1° anno</b><br>(a.a. di<br>prima<br>immatricola<br>zione<br>2026-<br>2027)                                  | <b>2° anno</b><br>(a.a. di<br>prima<br>immatricol<br>azione<br>2025-<br>2026) | <b>3° anno</b><br>(a.a. di<br>prima<br>immatrico<br>lazione<br>2024-<br>2025) | <b>4° anno</b><br>(a.a. di<br>prima<br>immatricol<br>azione<br>2023-<br>2024) | <b>5° anno</b><br>(a.a. di<br>prima<br>immatricol<br>azione<br>2022-<br>2023) | <b>6° anno</b><br>(a.a. di<br>prima<br>immatricol<br>azione<br>2021-<br>2022) | <b>7° anno</b><br>(a.a. di<br>prima<br>immatricol<br>azione<br>2020-<br>2021) | <b>8° anno</b><br>(a.a. di<br>prima<br>immatricol<br>azione<br>2019-<br>2020) | <b>9° anno</b><br>(a.a. di<br>prima<br>immatricol<br>azione<br>2018-<br>2019) |
| <b>Corsi di<br/>laurea (L)</b>                                                      | n.18 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2027<br>(l'accesso ai<br>benefici è<br>valutato<br>ex-post) | n. 21 CFU<br>registrati<br>entro il 20<br>novembre<br>2026                    | n. 48 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2026                      | n. 81 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2026                      | n. 114 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2026                     | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             |
| <b>Corsi di<br/>laurea<br/>magistrale<br/>(LM)</b>                                  | n.18 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2027<br>(l'accesso ai<br>benefici è<br>valutato<br>ex-post) | n. 21 CFU<br>registrati<br>entro il 20<br>novembre<br>2026                    | n. 48 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2026                      | n. 81 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2026                      | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             | -                                                                             |
| <b>Corso di<br/>laurea<br/>magistrale a<br/>ciclo unico<br/>(durata 5<br/>anni)</b> | n.18 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2027<br>(l'accesso ai<br>benefici è<br>valutato<br>ex-post) | n. 21 CFU<br>registrati<br>entro il 20<br>novembre<br>2026                    | n. 48 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2026                      | n. 81CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2026                       | n. 114 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2026                     | n. 147 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2026                     | n. 180 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2026                     | n. 213 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2026                     | -                                                                             |
| <b>Corso di<br/>laurea<br/>magistrale a<br/>ciclo unico<br/>(durata 6<br/>anni)</b> | n.18 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2027<br>(l'accesso ai<br>benefici è<br>valutato<br>ex-post) | n. 21 CFU<br>registrati<br>entro il 20<br>novembre<br>2026                    | n. 48 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2026                      | n. 80 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2026                      | n. 105 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2026                     | n. 140 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2026                     | n. 175 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2026                     | n. 213 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2026                     | n. 250 CFU<br>registrati<br>entro il 10<br>agosto<br>2026                     |

Gli studenti, pena l'esclusione, dovranno provvedere a trasmettere o comunicare gli esami sostenuti – tramite dichiarazione sostitutiva successiva o direttamente nella domanda di partecipazione – analogamente ai termini e modalità previsti agli **ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO PER CORSI DI**

UNIVERSITÀ AVENTI SEDE IN ITALIA) e ART. 4.5 (REQUISITO DI MERITO PER CORSI UNIVERSITARI ALL'ESTERO).

#### **ART. 9.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)**

Il numero massimo complessivo di crediti formativi (CFU) bonus di cui all'ART. 4.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS) è ridotto a 4.

#### **ART. 9.5 (REQUISITI ECONOMICI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)**

L'importo dell'indicatore relativo alle condizioni da rispettare per soddisfare il requisito economico di cui all'ART. 3 (REQUISITO ECONOMICO) nonché le fasce economiche di cui all'ART. 5.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO) e di cui all'ART. 6.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO) sono aumentati del 30%.

#### **ART. 9.6 (ASSEGNI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)**

L'assegno di studio spettante di cui all'ART. 5.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO) è maggiorato del 100%.

#### **ART. 9.7 (CONTRIBUTO ALLOGGIO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)**

Il contributo alloggio spettante di cui all'ART. 6.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO) è maggiorato del 50%.

Il requisito "non essere iscritto fuori corso" di cui all'ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO) non si applica.

## **ART. 10 (TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)**

### **ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)**

Per partecipare al concorso di cui al presente bando, lo studente deve presentare domanda tramite l'apposito servizio on-line, raggiungibile:

- al seguente [link](#)<sup>10</sup>;
- sul sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta ([www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)) tramite il seguente percorso: Homepage -Canali tematici - Istruzione - Borse di studio e altre agevolazioni per studenti – Università – Università situate fuori dalla Valle d'Aosta - Borse di studio per studenti iscritti a Università ubicate fuori dalla Valle d'Aosta.

L'accesso al servizio avviene tramite un'identità digitale (SPID, CIE, TS-CNS).

**La domanda è da presentare entro le ore 12:00 di venerdì 4 dicembre 2026, pena l'esclusione.**

### **ART. 10.2 (COORDINATE BANCARIE)**

Il conto corrente bancario o postale, di cui lo studente fornisce le coordinate (IBAN) nella domanda deve essere intestato o cointestato allo studente stesso. Sono ammesse le carte prepagate dotate di IBAN se dotate di un plafond residuo sufficiente ad accogliere i benefici. Non sono ammessi i libretti postali, anche se provvisti di IBAN.

### **ART. 10.3 (VARIAZIONI ELEMENTI DICHIARATI NELLA DOMANDA)**

Lo studente deve comunicare tempestivamente via mail a [borseunionline@regione.vda.it](mailto:borseunionline@regione.vda.it) ogni variazione relativa a: indirizzo, modalità di pagamento, rinuncia agli studi, mancata iscrizione e ottenimento di benefici erogati da altri enti. Alla suddetta mail lo studente deve allegare la scansione del proprio documento di identità.

### **ART. 10.4 (RITIRO DELLA DOMANDA)**

Lo studente ha la facoltà di ritirare una domanda già inoltrata tramite, utilizzando l'apposita funzione del servizio ma solo se entro il termine di presentazione di cui all'**ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)**, e se interessato può presentare una nuova domanda, sempre entro il medesimo termine.

Scaduto il termine di presentazione, lo studente che intende rinunciare ai benefici deve comunicarlo via mail a [borseunionline@regione.vda.it](mailto:borseunionline@regione.vda.it).

---

<sup>10</sup> [https://gestionewww.regione.vda.it/istruzione/dirittostudio/borse\\_universita\\_fuori\\_region/default\\_i.aspx](https://gestionewww.regione.vda.it/istruzione/dirittostudio/borse_universita_fuori_region/default_i.aspx)

### **ART. 10.5 (ACCERTAMENTI E SANZIONI)**

Sono esclusi dai benefici gli studenti che hanno presentato una domanda nella quale, a seguito di accertamenti d'ufficio, siano contenute dichiarazioni sostitutive:

- per le quali emerga la non veridicità, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L.R. 19/2007;
- in cui siano presenti irregolarità od omissioni non costituenti falsità, se non sono prontamente regolarizzate o completate dal dichiarante in seguito all'avviso dell'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della L.R. 19/2007.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della L.R. 19/2007, procede a idonei controlli a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere, oltre a essere esclusi dal contributo, sono punibili ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Il beneficiario di una borsa di studio oggetto di revoca parziale o totale è tenuto alla restituzione del corrispondente importo, maggiorato degli interessi legali.

Opportuni controlli potranno essere effettuati anche dalla Guardia di Finanza in base al protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta – Struttura operativa Politiche educative – Dipartimento Sovrintendenza agli studi – Assessorato Beni e attività culturali, sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali e la Guardia di Finanza (prot. 22850 del 19 novembre 2024).

## ART. 11 (GRADUATORIE)

### ART. 11.1 (FORMAZIONE GRADUATORIE)

Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO), e all'ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO) sono inseriti in apposite graduatorie, distinte ulteriormente tra le seguenti categorie di studenti:

- iscritti al primo anno a corsi di Laurea (L), corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, scuole superiori per interpreti e traduttori ed equivalenti corsi all'estero;
- iscritti ad anni successivi al primo a corsi di Laurea (L), corsi di laurea magistrale a ciclo unico, scuole superiori per interpreti e traduttori ed equivalenti corsi all'estero;
- iscritti al primo anno a corsi di Laurea magistrale (LM) ed equivalenti corsi all'estero;
- iscritti ad anni successivi al primo a corsi di Laurea magistrale (LM) ed equivalenti corsi all'estero.

Le graduatorie sono ordinate in modo crescente sulla base dell'indicatore ISEE-Universitario.

Si applicano le seguenti particolarità:

- Per le graduatorie degli iscritti al primo anno a corsi di Laurea (L), corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, a scuole superiori per interpreti e traduttori ed equivalenti corsi all'estero, a parità di ISEE-Universitario, la posizione è determinata in base alla votazione conseguita all'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore.
- Per le graduatorie degli iscritti al primo anno a corsi di Laurea magistrale (LM) ed equivalenti corsi all'estero, a parità di ISEE-Universitario, la posizione è determinata in base alla votazione del diploma di laurea ovvero del diploma accademico di primo livello.
- Per le graduatorie degli assegni di studio degli iscritti ad anni successivi al primo, a parità di ISEE-Universitario, la posizione è determinata dal merito tenuto conto del numero di crediti conseguiti e delle relative votazioni.

Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla seguente formula:

$$\text{Punteggio di merito} = \frac{A \times 100}{B \times 31}$$

- A è uguale alla somma dei voti<sup>11</sup> delle prove registrate, rivalutati sulla base della seguente tabella:

| Crediti della prova         | Voto rivalutato |
|-----------------------------|-----------------|
| fino a 2 crediti formativi  | ¼ del voto      |
| da 3 a 7 crediti formativi  | ½ del voto      |
| da 8 a 12 crediti formativi | voto intero     |
| oltre 12 crediti formativi  | 1 voto e ½      |

<sup>11</sup> Il voto 30 e lode vale 31; alle prove senza voto è assegnato un voto pari alla media aritmetica dei voti delle altre prove.

- B è uguale al numero di anni accademici precedenti a quello per cui si chiedono i benefici moltiplicato per 60; per gli studenti che chiedono i benefici per il primo anno della loro carriera universitaria, B è uguale a 60.

Gli studenti di cui all'**ART. 9 (STUDENTI CON DISABILITÀ)** sono inseriti in graduatorie equivalenti a quelle sopra descritte, ma distinte.

Gli studenti di cui all'**ART. 7 (MOBILITÀ INTERNAZIONALE)** sono inseriti in un'unica graduatoria ordinata sulla base dell'ISEE-Universitario. A parità di ISEE-Universitario precede lo studente avente il periodo di mobilità di maggior durata.

## **ART. 11.2 (ESITO ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONI)**

Al termine delle rispettive istruttorie, le graduatorie degli studenti idonei all'attribuzione dei benefici e gli elenchi degli esclusi saranno approvati tramite uno o più provvedimenti dirigenziali. Nei suddetti provvedimenti gli studenti sono identificati dal "codice univoco studente", visionabile dallo studente medesimo all'interno del servizio on-line di cui all'**ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)**.

Per ogni provvidenza, il beneficiario riceverà una comunicazione, mediante uno dei seguenti canali, contenente la sua condizione:

- tramite mail, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda;
- tramite sms, al numero di cellulare indicato nella domanda.

La comunicazione conterrà l'importo della provvidenza, oltreché i riferimenti al provvedimento dirigenziale.

L'esclusione da una o più delle provvidenze di cui al presente bando di concorso verrà comunicata mediante lettera raccomandata o, se applicabile, PEC.

I provvedimenti dirigenziali sono consultabili al seguente [indirizzo](#)<sup>12</sup> per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> [https://consultazionepd.regione.vda.it/amministrazione/atti/default\\_i.aspx](https://consultazionepd.regione.vda.it/amministrazione/atti/default_i.aspx)

<sup>13</sup> Al documento si accede inserendo negli appositi spazi di ricerca il numero e la data del provvedimento.

## **ART. 12 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE)**

### **ART. 12.1 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE)**

All'assegnazione dell'assegno di studio, del contributo alloggio e della mobilità internazionale si provvederà, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in rispettive uniche soluzioni.

### **ART. 12.2 (STUDENTE BENEFICIARIO DI ANALOGHE PROVVIDENZE)**

Lo studente che risulti beneficiario di provvidenze analoghe a quelle di cui al presente bando di concorso, relative al medesimo anno di corso, in data successiva a quella della presentazione della domanda, potendo beneficiare di una sola di esse dovrà scrivere tempestivamente a [borseunionline@regione.vda.it](mailto:borseunionline@regione.vda.it), dichiarando quale provvidenza vuole conservare e allegando una copia del documento di identità.

Qualora lo studente rinunci all'assegno di studio o al contributo alloggio di cui al presente bando di concorso, al fine di garantirsi un'analogha provvidenza di un altro Ente di importo maggiore, riceverà la provvidenza rimanente di cui al medesimo presente bando di concorso in misura ridotta, così da rendere l'ammontare complessivo percepito dallo studente (provvidenza di cui al presente bando + provvidenza di altro Ente) non superiore alla somma dei due benefici (assegno di studio + contributo alloggio) previsti dal presente bando di concorso.